



Tribunale di Messina
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati

dott. Giuseppe Minutoli	Presidente
dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
dott. ssa Claudia Giovanna Bisignano	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1/2018 relativo alla procedura di concordato preventivo della Farmacia di Torregrotta della dott.ssa Cannistraci Venerina con sede in Torregrotta, Viale Europa n. 174, numero REA ME 228947, p.iva 03318300831 e codice fiscale CNN VRN 63R63 I220F, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cacace, elettivamente domiciliata in Messina Via Tommaso Cannizzaro n. 155,

Visto il ricorso contenente domanda di concordato preventivo presentata dalla Farmacia di Torregrotta della dott.ssa Cannistraci Venerina in data 28.02.2018 ai sensi dell'art. 161 comma VI L.F.;

visto il decreto reso dall'intestato Tribunale in data 08.06.2018, che ha assegnato *termine di giorni 60 decorrenti dal deposito del ricorso e termine di ulteriori giorni sessanta dalla scadenza del primo termine per il deposito della proposta, del piano, e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.*;

rilevato che la ricorrente non ha provveduto al deposito del piano e della documentazione nel concesso termine;

ritenuto che il termine assegnato dal Tribunale per la presentazione del piano e della documentazione – nel caso di specie, già prorogato- è perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza, stante la natura decadenziale dello stesso, comporta la inammissibilità della domanda di concordato ai sensi dell'art. 162 comma II e III della l.f. (cfr Cass. n. 6277/2016);

ritenuto che alla udienza del 18.07.2018 - all'uopo fissata- la ricorrente ha confermato l'omessa presentazione del piano;

che sul possibile fraintendimento in ordine alla decorrenza del termine, il Tribunale ha già chiarito che, al di là del mero refuso contenuto nella parte motiva del decreto dell'08.06.2018, il provvedimento è assolutamente chiaro nel fissare *termine di giorni 60 decorrenti dal deposito del ricorso e termine di ulteriori giorni sessanta dalla scadenza del primo termine per il deposito della proposta, del piano, e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.*;

che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato;



che sulla istanza di fallimento presentata dal creditore Farmadistribuzione s.p.a., ribadita alla udienza del 18.07.2018, si procederà con separato provvedimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 162 legge fallimentare;

- Dichiarò l'inammissibilità della domanda di concordato;
- Dispone che si proceda con separato provvedimento sull'istanza dichiarativa di fallimento.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.07.2018.

Il Giudice relatore

Dott. Claudia Giovanna Bisignano

Il Presidente

Dott. Giuseppe Minutoli

